

Codice A1816A

D.D. 8 giugno 2016, n. 1383

**L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare N. 4/AMD del 03.04.2012 - D.Lgs. 227/2001 - L.R.10.02.2009 N. 4 e s.m.i. - Reg.For. 20.09.2011 n.8/R s.m.i. - Richiesta di stralcio di prescrizione n. 4 - dell'autorizzazione N. 2795 del 02.09.2014 - rilasciata dalla Provincia di Cuneo per pista forestale in FRABOSA SOTTANA - loc.Miroglio - "Rocche Burche".
Proponente: BASSO Giovanni & C. con sede in Frabosa Sottana -**

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4 art. 19 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

VISTO il comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile avente per oggetto "Autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali – Chiarimenti" pubblicato il 07/08/2014;

PREMESSO che la Provincia di Cuneo con provvedimento n. 2795 del 02/09/2014 autorizzava la costruzione della viabilità per l'esbosco del lotto comunale di Frabosa Sottana (CN) denominato "Rocche Burche" ed al punto 4 stralciava la costruzione di un tratto di pista;

PRESO ATTO che con nota nostro prot. 22360 del 10/05/2016 class. 13.160.70 ATZVI-1011/2014C la Ditta proponente richiedeva lo stralcio della prescrizione n. 4 dell'Autorizzazione Provinciale n. 2795 del 02/09/2016 motivando la difficoltà di effettuare l'esbosco tramite l'utilizzo del verricello data la lunghezza del versante;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dai Funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 08/06/2016, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione del tratto di pista;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e geologici di competenza, , la richiesta di stralcio della prescrizione n. 4 inerente l'Autorizzazione n. 2795 del 02/09/2014 rilasciata dalla Provincia di Cuneo inerente il "Progetto di pista forestale per esbosco legname in Frabosa Sottana –Loc. Miroglio (Lotto boschivo Rocche Burche) – proponente Ditta

Giovanni Basso & C. s.n.c. – Via Maudagna, n. 10 – Frabosa Sottana (CN), rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
2. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
3. eventuali varianti ai parametri progettuali ed alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzati anche nel caso di difficoltà esecutive;
4. la fascia di cantiere dovrà essere contenuta nel minimo indispensabile, in modo tale da non arrecare potenziale instabilità del versante riducendo al minimo i movimenti terra;
5. il taglio della vegetazione, lo scotico e la rimozione del materiale legnoso dovranno precedere gli interventi. Il taglio delle piante dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l'intervento ed a quelli che vengono ritenuti instabili al fine di evitare possibili dissesti. Non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
6. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
7. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, impluvi, opere idrauliche ecc). Il terreno di scavo in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
8. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
9. in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie di qualsiasi genere anche temporaneamente nei pressi di impluvi ed opere idrauliche;
10. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
11. le operazioni di riporto per il rimodellamento morfologico dovranno essere effettuate per strati successivi di 50 cm ben compattati e livellati, soggetti ad immediata sistemazione e recupero ambientale, tramite inerbimento e messa a dimora di essenze arboree ed arbustive preferibilmente autoctone escludendo le specie esotiche ed in particolar modo quelle invadenti;
12. le scarpate di monte dovranno essere sottoposte a riprofilatura e coronamento, le nuove inclinazioni non dovranno superare i 30° in riporto ed i 35° in scavo, con esclusione dei tratti in roccia;
13. al termine dei lavori si dovrà provvedere al recupero ambientale anche dei terreni oggetto di temporaneo movimento di terra mediante piantunazione/semina di essenze erbacee, arboree ed arbustive autoctone in periodi che permettano l'attecchimento;
14. tutte le opere a verde dovranno essere oggetto di una manutenzione sia tramite irrigazioni periodiche che di soccorso sia tramite ulteriori semine nel caso in cui l'attecchimento non avesse raggiunto l'obiettivo progettuale;

15. sul lato di monte delle piste dovrà essere realizzata e manutenzionata una cunetta per la raccolta delle acque sia di versante che del piano viabile. Laddove siano previsti attraversamenti, la scarpata di valle dovrà essere protetta dall'erosione da una platea di massi;
16. è fatto esplicito divieto di utilizzare per la formazione del piano viabile il materiale derivante dalla fresatura di asfalti o dal recupero di pavimentazioni bitumate, in assenza di leganti bituminosi a caldo; in alternativa dovrà essere utilizzata ghiaia di idonea pezzatura o inerti di recupero nel rispetto della normativa vigente, addizionati a leganti in modo da formare uno strato stabile;
17. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni disposte dagli artt. 48, 49 e 50 del Reg. For.n. 8/R s.m.i. del 20/09/2011;
18. a chiusura del cantiere dovranno essere rispettate tutte le disposizioni dell'art. 34 del Reg. For.n. 8/R s.m.i. del 20/09/2011;
19. su tutte le superfici oggetto di intervento quali recupero ambientale e ricostituzione boschiva dovrà essere evitato il pascolo sino a quando non potrà più arrecare danni alla vegetazione;
20. dovrà essere interdetto il traffico posizionando sia un apposito cartello che riporti gli estremi della L.r. 45/89 sia una sbarra o catena.

I lavori dovranno terminare entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione provinciale n.2795 del 02/09/2014

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i. sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001, a tal proposito si prescrive di presentare la Comunicazione Semplice prima dell'inizio dei lavori.

Sono fatte salve le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, in particolare con riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) e dell'art.8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i. il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente Determinazione, la stessa potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della L.r. 45/89 s.m.i. il titolare è esentato dall'obbligo di

provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

I lavori dovranno terminare entro 36 mesi a far data dalla precedente Autorizzazione della Provincia di Cuneo n. 2795 del 02/09/2014.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative che dimostrino la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto agli atti e le prescrizioni dettate anche per il progetto di compensazione redatto per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001” contenente inoltre il “Collaudo/Certificato di regolare esecuzione” redatti da tecnici abilitati.

Si specifica che la presente Determinazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni di aree forestali con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti